



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Maldive

del 10 dicembre 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015²
sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti
concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
(Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2019⁴,
decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a notificare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI:

- a. che la Repubblica delle Maldive dev'essere inclusa nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI;
- b. la data a partire dalla quale si procede allo scambio automatico di informazioni.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

¹ RS 101
² RS 653.1
³ RS 0.653.1
⁴ FF 2019 3491
⁵ FF 2018 41

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 17 settembre 2019

La presidente: Marina Carobbio Guscetti
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 10 dicembre 2019

Il presidente: Hans Stöckli
La segretaria: Martina Buol